

ALLEGATO A

Disciplina delle Enoteche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, in attuazione dell'articolo 42 della legge regionale 22 gennaio 2019, n.1.

Capo I

Art. 1. (Finalità)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 42 della legge regionale 22 gennaio 2019, n.1 (Riordino delle norme in materia di agricoltura e di sviluppo rurale), di seguito l.r. n. 1/2019, incentiva, indirizza e coordina le attività delle Enoteche regionali, delle Botteghe del vino regionali, delle Cantine comunali nonché delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, allo scopo di promuovere:
 - a) la conoscenza e la valorizzazione delle produzioni enologiche di qualità con particolare riguardo ai vini a denominazione di origine ricadenti sul territorio regionale, nonché ai marchi di qualità di altri prodotti derivanti dalla lavorazione del vino dell'uva;
 - b) la conoscenza e la valorizzazione dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità con particolare riguardo ai prodotti a denominazione di origine;
 - c) la conoscenza e la valorizzazione della gastronomia piemontese;
 - d) la conoscenza e la valorizzazione del paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualità, le eccellenze naturalistiche, artistiche e culturali;
 - e) il coordinamento delle attività promozionali da realizzare sul territorio, individuando nelle Enoteche regionali e nelle Strade del vino e del cibo del Piemonte, i soggetti di maggior rilevanza.
2. La Regione riconosce, ai sensi del comma 2 dell'articolo 42 della l.r. n. 1/2019, le Enoteche regionali in possesso dei requisiti minimi stabiliti all'articolo 2 della presente disciplina.
3. La Regione riconosce, ai sensi del comma 3 dell'articolo 42 della l.r. n. 1/2019, le Botteghe del vino regionali e le Cantine comunali in possesso dei requisiti minimi stabiliti all'articolo 13 della presente disciplina.
4. La Regione riconosce, ai sensi del comma 4 dell'articolo 42 della l.r. n. 1/2019, le Strade del vino e del cibo del Piemonte in possesso dei requisiti minimi stabiliti all'articolo 18 della presente disciplina.
5. Il riconoscimento di cui ai commi 2, 3 e 4 è finalizzato, ai sensi dell'articolo 42 della l.r. n.1/2019, all'uso della denominazione di Enoteca regionale, della denominazione di Bottega del vino regionale, della denominazione di Cantina comunale e della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte.

Capo II Enoteche regionali

Art. 2. (Requisiti)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera a) della l.r. n.1/2019, individua i requisiti minimi che le Enoteche regionali devono avere per il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale.
2. L'Enoteca regionale, ai sensi del comma 2 lettera a) dell'articolo 42 della l.r. n. 1/2019, deve essere costituita con atto pubblico con la partecipazione di almeno due delle seguenti categorie: Enti pubblici, consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine, produttori vitivinicoli singoli o associati.
3. L'Enoteca regionale, ai sensi del comma 2 lettera c) dell'articolo 42 della l.r. n. 1/2019, deve valorizzare:
 - a) i vini di qualità a Denominazione di Origine Protetta (DOP), Controllata (DOC), Controllata e Garantita (DOCG), i vini aromatizzati ad Indicazione Geografica (IG), le bevande spiritose ad Indicazione Geografica (IG) e i vini biologici, ricadenti nel territorio dell'Enoteca e più in generale nel territorio regionale;
 - b) i prodotti agroalimentari piemontesi di qualità a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione geografica Protetta (IGP), i prodotti agroalimentari piemontesi biologici e i prodotti tipici definiti Prodotti

Agroalimentari Tradizionali (PAT), ricadenti nel territorio dell'Enoteca e più in generale nel territorio regionale;

c) il paesaggio rurale piemontese in forma sinergica con le produzioni di qualità, le eccellenze naturalistiche, artistiche e culturali e contribuendo allo sviluppo del turismo rurale ed enogastronomico.

4. L'Enoteca regionale, ai sensi del comma 2 lettera d) dell'articolo 42 della l.r. n. 1/2019, deve operare in sedi aperte al pubblico, con spazi adeguati per l'accoglienza dei visitatori e per l'esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti di cui alle lettere a) e b) del comma 3.

5. La sede dell'Enoteca regionale per avere adeguati requisiti storici deve essere ubicata in un edificio realizzato da almeno 25 anni, nonché deve possedere requisiti artistici ed architettonici di particolare rilievo oltretutto risultare in regola con le leggi in materia urbanistica ed in materia di sicurezza dei locali.

6. L'Enoteca regionale, ai sensi del comma 2 lettera e) dell'articolo 42 della l.r. n. 1/2019, deve adottare una idonea selezione dei vini, di cui al comma 3 lettera a), proposti;

7. L'Enoteca regionale, ai sensi del comma 2 lettera f) dell'articolo 42 della l.r. n. 1/2019, deve svolgere l'eventuale attività commerciale esclusivamente senza fini di lucro e come attività strumentale e funzionale agli obiettivi di cui all'articolo 1 comma 1 della presente disciplina.

8. Le attività di cui ai commi 3, 4, 5, 6 e 7, ai sensi del comma 2 lettera b) dell'articolo 42 della l.r. n. 1/2019, devono essere previste nello statuto dell'Enoteca regionale.

9. L'Enoteca regionale si costituisce nelle forme giuridiche stabilite dal codice civile.

10. L'Enoteca regionale può promuovere la conoscenza e la realizzazione di attività volte alla conservazione e alla documentazione della cultura contadina, delle pratiche agricole ed enologiche.

11. Qualora l'Enoteca regionale, ai sensi articolo 42 comma 1 lettera d) della legge regionale 1/2019, intenda assumere la forma di museo etnografico, si applicano le disposizioni vigenti in materia.

Art. 3.

(Organi e composizione)

1. Lo statuto dell'Enoteca regionale definisce gli organi e la loro composizione.

2. All'Enoteca regionale aderiscono, in conformità al comma 2 dell'articolo 2 della presente disciplina:

a) gli Enti pubblici;

b) i Consorzi di tutela dei vini a denominazione di origine;

c) i singoli produttori di vini a denominazione di origine, nonché le associazioni di produttori dei vini di qualità, dei vini aromatizzati, delle bevande spiritose e dei vini biologici e le cantine sociali.

3. Possono inoltre aderire:

a) le singole aziende agroalimentari e artigianali di prodotti agroalimentari a denominazione di origine o tradizionali;

b) i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari a denominazione di origine;

c) le associazioni di produttori di prodotti agroalimentari di qualità nonché biologici;

d) i consorzi e le associazioni di produttori di prodotti tipici;

e) le Botteghe del vino regionali e le Cantine comunali di cui al capo III della presente disciplina;

f) le Strade del vino e del cibo del Piemonte di cui al capo IV della presente disciplina;

g) i Distretti del cibo di cui all'articolo 43 della l.r. n. 1/2019;

h) gli Enti camerali;

i) le fondazioni bancarie;

l) le organizzazioni professionali;

m) le associazioni di categoria, le associazioni turistiche, culturali, artigiane e di promozione sociale;

n) gli ecomusei e i musei etnografici riconosciuti.

o) tutti gli enti che si occupano di promozione enogastronomica nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 4.

(Ambiti territoriali)

1. Si individuano 8 ambiti territoriali caratterizzati da condizioni viticole omogenee consistenti in vitigni predominanti e denominazioni di origine prevalenti, quali:

- 1) Langhe e Roero;
- 2) Monferrato;
- 3) Torinese e Monferrato;
- 4) Alto Piemonte;
- 5) Doglianese e Alta Langa cuneese;
- 6) Terre Derthona e Gavi;
- 7) Saluzzese e Pinerolese;
- 8) Verbanese, Cusio, Ossola.

2. Gli ambiti territoriali 1), 2), 3) e 4) afferiscono a territori ad alta vocazione vitivinicola e comprendono le aree territoriali delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980.

Art. 5.

(Tavoli di ambito)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 42 comma 5 lettera b), individua per ciascun ambito territoriale, di cui all'articolo 4 della presente disciplina, un Tavolo di ambito a cui partecipano i rappresentanti delle Enotecche regionali ricadenti nello stesso ambito territoriale.

2. I Tavoli di ambito sono lo strumento attraverso il quale le Enotecche regionali programmano congiuntamente le attività promozionali da realizzare nell'ambito territoriale di riferimento, nel rispetto della programmazione regionale.

3. I rappresentanti delle Strade del vino e del cibo del Piemonte, di cui al capo IV della presente disciplina, possono partecipare ai Tavoli di ambito.

4. I rappresentanti dei Distretti del cibo, di cui all'articolo 43 della l.r. 1/2019, possono partecipare ai Tavoli di ambito in cui ricade la propria area territoriale di interesse per la programmazione delle relative attività promozionali del Distretto.

4. La struttura regionale competente definisce le modalità uniformi di organizzazione dei tavoli di ambito.

Art. 6.

(Adeguamento delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della l.r. 37/1980)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 42 comma 5 lettera c), individua le modalità di adeguamento delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della l.r. n. 37/1980.

2. Le Enotecche regionali devono adeguarsi ai requisiti previsti dall'articolo 2 della presente disciplina entro tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

3. Le Enotecche regionali ricadenti nello stesso ambito territoriale, di cui all'articolo 4 della presente disciplina, devono inoltre:

a) stipulare, tenuto conto dei Tavoli di ambito di cui all'articolo 5 della presente disciplina, un protocollo di intesa in cui le stesse Enotecche programmano congiuntamente le attività promozionali da realizzare nell'ambito territoriale di riferimento, nel rispetto della programmazione regionale;

b) coordinarsi nella programmazione delle attività promozionali con le Botteghe del vino regionali e le Cantine comunali che operano nello stesso ambito territoriale, e indirizzare la loro attività al fine di trasformarle in bracci operativi sul territorio;

c) coordinarsi nella programmazione delle attività promozionali da realizzare nell'ambito territoriale di riferimento con le Strade del vino e del cibo del Piemonte che operano nello stesso ambito territoriale;

d) coinvolgere inoltre in tale programmazione delle attività promozionali sul territorio i Consorzi di tutela vitivinicoli, i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari, i consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici, le associazioni di produttori nonché i Distretti del cibo di cui all'articolo 43 della l.r. 1/2019 e tutti gli enti che si occupano di promozione enogastronomica nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 7.

(Riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale)

1. Chi richiede il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale ai sensi dell'articolo 42 comma 2 della l.r. 1/2019 deve possedere i requisiti stabiliti all'articolo 2 della presente disciplina e, qualora ricada in ambiti territoriali in cui vi sono Enotecche regionali, deve aggregarsi ad almeno una delle Enotecche regionali presenti nello stesso ambito territoriale e realizzare congiuntamente le attività promozionali.
2. La struttura regionale competente definisce le modalità per il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale.
3. Il richiedente presenta Domanda di riconoscimento della denominazione, secondo le modalità di cui al comma 2, in cui dimostra:
 - a) il possesso dei requisiti previsti dall'articolo 2 della presente disciplina;
 - b) la valorizzazione dei vini di qualità o dei prodotti di qualità, non valorizzati da Enotecche regionali esistenti;
 - c) la valorizzazione di territori non oggetto di valorizzazione o promozione da parte di Enotecche regionali esistenti;
 - d) la fattibilità economica del progetto e la sua sostenibilità nel tempo;
 - e) la sua operatività in sedi aperte al pubblico, con spazi adeguati per l'accoglienza dei visitatori e per l'esposizione, la degustazione e la vendita dei prodotti;
 - f) che tali sedi possiedono adeguati requisiti storici, artistici ed architettonici;
 - g) che la selezione dei vini e dei produttori, oggetto dell'attività dell'Enoteca regionale, è svolta secondo le modalità di cui all'articolo 10 della presente disciplina.
4. La struttura regionale competente, valutata ammissibile la domanda di cui al comma 3, entro novanta giorni concede il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale.
5. La denominazione di Enoteca regionale è in capo esclusivamente al richiedente.
6. Il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale scade dopo tre anni e la struttura regionale competente definisce le modalità per il rinnovo.

Art. 8.

(Coordinamento delle Enotecche regionali)

1. La Regione, in attuazione dell'articolo 42 comma 5 lettera b), individua tra gli strumenti di organizzazione delle Enotecche regionali il loro coordinamento.
2. Tutte le Enotecche regionali del territorio piemontese, di cui agli articoli 6 e 7 della presente disciplina, entro tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, si aggregano per il perseguimento delle seguenti finalità:
 1. coordinare le attività promozionali delle Enotecche regionali da realizzare nel territorio regionale;
 2. garantire il coordinamento con tutte le Strade del vino e del cibo del Piemonte, i Consorzi di tutela vitivinicoli, i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari, i Consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici, le associazioni di produttori nonché i Distretti del cibo di cui all'articolo 43 della l.r. 1/2019 e tutti gli enti che si occupano di promozione enogastronomica nel rispetto della normativa vigente in materia.
3. Le Enotecche regionali che non aderiscono all'aggregazione di cui al comma 2 perdono il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale.

Art. 9.

(Attività promozionale dell'Enoteca regionale)

1. L'Enoteca regionale, al fine di attuare quanto previsto dall'art. 42 comma 5 lettera b), realizza nell'ambito territoriale di riferimento:

- a) iniziative, eventi, workshop, degustazioni e attività promozionali volte a rafforzare ed accrescere l'immagine de vini piemontesi di qualità e dei prodotti agroalimentari piemontesi di qualità presso il pubblico;**
- b) iniziative, eventi, workshop, degustazioni e attività promozionali finalizzate a diffondere le conoscenze del vino, dei prodotti agroalimentari e della gastronomia piemontese presso il pubblico;**
- c) attività di accoglienza di giornalisti o operatori e realizzazione di attività promozionali, culturali e scientifiche;**
- d) realizzazione di campagne promozionali, materiale promozionale, video, spot pubblicitari, siti web e ogni forma di promozione multimediale;**
- e) visite sul territorio da svolgersi anche presso le aziende, educational e press tour rivolte agli operatori e giornalisti italiani e stranieri;**
- f) iniziative a carattere informativo e formativo (corsi, workshop e convegni), attività didattiche, azioni di educazione alimentare e di sensibilizzazione al consumo consapevole;**
- g) attività di conservazione e documentazione della cultura rurale e delle attività agricole ed enologiche, anche attraverso convegni, mostre d'arte ed esposizioni;**
- h) attività volte al miglioramento qualitativo dei vini prodotti nel territorio regionale attraverso la realizzazione e divulgazione di materiale informativo e l'organizzazione di incontri e convegni divulgativi anche in collaborazione con centri di ricerca e istituti universitari;**
- i) corsi di formazione per figure professionali esperte nel settore vitivinicolo, nel marketing e nella comunicazione del vino;**
- f) attività sinergiche col mondo culturale ed artistico attraverso la realizzazione di mostre, eventi culturali, concerti e la realizzazione di ogni forma artistica che amplifichi il connubio tra agricoltura e cultura.**

2. Le Enotecche regionali possono promuovere, coordinare e sviluppare iniziative in campo culturale, artistico e turistico nel rispetto della normativa vigente in materia.

Art. 10.

(Selezione dei prodotti oggetto dell'attività dell'Enoteca regionale)

1. L'Enoteca regionale, ai sensi del comma 3 e 6 dell'articolo 2 della presente disciplina, garantisce una idonea modalità di selezione dei vini e dei prodotti agroalimentari, in esposizione, in vendita o oggetto dell'attività promozionale, in grado di assicurare la qualità dei prodotti, la rappresentatività dei produttori presenti nell'ambito territoriale di riferimento, la rotazione dei produttori e la trasparenza e motivazione nella loro selezione.

2. Al fine di attuare quanto stabilito al comma 1, l'Enoteca regionale può anche incaricare per l'attività di selezione i Consorzi di tutela o le associazioni di assaggiatori riconosciute a livello nazionale.

3. L'Enoteca regionale comunica alla struttura regionale competente la modalità di selezione di cui al comma 1 prima dell'inizio dell'attività di vendita, di somministrazione o dell'attività promozionale.

4. L'Enoteca regionale, al fine di contenere l'impatto ambientale del trasporto, garantisce una gestione **eco-sostenibile degli approvvigionamenti e tali approvvigionamenti devono provenire dal proprio ambito territoriale o regionale e comunque da una distanza non superiore a settanta chilometri dalla sede dell'Enoteca.**

Art.11.

(Attività commerciale dell'Enoteca regionale)

- 1. L'Enoteca regionale, ai sensi del comma 7 dell'articolo 2 della presente disciplina, può svolgere attività di vendita e/o di somministrazione dei prodotti di cui alle lettere a) e b) del comma 3 dell'articolo 2;**
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono svolte dalle Enotecche regionali senza fini di lucro quali attività secondarie, di natura strumentale e funzionale alle finalità di cui all'articolo 1 comma 1 della presente disciplina.**

Art.12.

(Revoca del riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale)

1. La denominazione di Enoteca regionale è revocata qualora la stessa non rispetti i seguenti articoli della presente disciplina:
 - α) articolo 2 (Requisiti);
 - β) articolo 6 (Adeguamento delle Enotecche regionali già riconosciute ai sensi della l.r. 37/1980);
 - χ) articolo 7 (Riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale);
 - δ) articolo 8 (Coordinamento delle Enotecche regionali);
 - ε) articolo 10 (Selezione dei prodotti oggetto dell'attività dell'Enoteca regionale);
 - φ) articolo 11 (Attività commerciale dell'Enoteca regionale).
2. Vi è revoca altresì qualora l'Enoteca regionale non partecipi ai Tavoli di ambito di cui all'articolo 5 della presente disciplina e nei casi in cui si accerti un uso improprio della denominazione di Enoteca regionale che comporti un possibile danno all'immagine della Regione.
3. L'Enoteca regionale può richiedere in qualsiasi momento l'interruzione del riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale e a seguito di tale richiesta la struttura regionale competente ne determina la decadenza.
4. La struttura regionale competente entro sessanta giorni dispone la revoca del riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale.
5. La revoca del riconoscimento comporta l'inammissibilità ad accedere alle forme di promozione e sovvenzione di cui all'articolo 23 della presente disciplina.

Capo III Botteghe del vino regionali e Cantine comunali

Art.13.

(Requisiti)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 42, comma 5, lettera a) della l.r n.1/2019, individua i requisiti minimi che le Botteghe del vino regionali e le Cantine comunali devono avere per il riconoscimento della denominazione di Bottega del vino regionale e la denominazione di Cantina comunale.
2. La Bottega del vino regionale deve essere promossa da enti locali, viticoltori associati o da cantine sociali cooperative ricadenti sul territorio di due o più amministrazioni comunali confinanti e deve valorizzare i vini di qualità a Denominazione di Origine Protetta (DOP), Controllata (DOC), Controllata e Garantita (DOCG) del territorio di riferimento.
3. La Bottega del vino regionale può valorizzare i prodotti agroalimentari piemontesi di qualità a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione geografica Protetta (IGP), i prodotti agroalimentari piemontesi biologici e i prodotti tipici definiti Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) del territorio di riferimento.

4. La Cantina comunale deve essere promossa dalla singola amministrazione comunale e valorizzare i vini di qualità a Denominazione di Origine Protetta (DOP), Controllata (DOC), Controllata e Garantita (DOCG) del proprio territorio.

5. La Bottega del vino regionale e la Cantina comunale devono adottare una idonea selezione dei vini che assicuri l'alta qualificazione e la rappresentatività delle produzioni territoriali adeguandosi alle disposizioni dell'articolo 10 della presente disciplina e devono operare in sedi aperte al pubblico, con spazi per l'accoglienza dei visitatori, per la degustazione e per la vendita dei prodotti.

6. La sede della Bottega del vino regionale e della Cantina comunale per avere adeguati requisiti storici deve essere ubicata in un edificio realizzato da almeno 25 anni, nonché deve possedere requisiti artistici ed architettonici di particolare rilievo oltretutto risultare in regola con le leggi in materia urbanistica ed in materia di sicurezza dei locali.

Art.14.

(Adeguamento e riconoscimento della denominazione di Bottega del vino regionale e di Cantina comunale)

1. La Bottega del vino o la Cantina comunale già riconosciuta ai sensi della l.r. 37/1980 deve, entro tre anni dalla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione, adeguarsi ai requisiti previsti dall'articolo 13 della presente disciplina ed aggregarsi ad almeno una delle Enotecche regionali esistenti nello stesso ambito territoriale, oppure sottoscrivere il protocollo di intesa stipulato tra le Enotecche regionali ricadenti nello stesso ambito territoriale di cui all'articolo 6 comma 3 lettera a) della presente disciplina.

2. La Bottega del vino o la Cantina comunale deve inoltre coordinarsi, nella realizzazione delle attività promozionali, con le Strade del vino e del cibo del Piemonte, i Consorzi di tutela vitivinicoli, i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari, i Consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici, le associazioni di produttori nonché con i Distretti del cibo di cui all'articolo 43 della l.r. 1/2019 che operano nello stesso ambito territoriale.

3. Chi richiede il riconoscimento della denominazione di Bottega del Vino regionale o di Cantina comunale ai sensi dell'articolo 42 comma 3 della l.r. 1/2019 deve possedere i requisiti stabiliti all'articolo 13 della presente disciplina e rispettare le seguenti disposizioni:

a) qualora ricada in ambiti territoriali in cui vi sono Enotecche regionali deve aggregarsi ad almeno una delle Enotecche regionali esistenti ed attuare congiuntamente le attività promozionali;

b) coinvolgere nella programmazione delle attività promozionali da realizzare sul territorio i Consorzi di tutela vitivinicoli, i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari, i consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici, le associazioni di produttori nonché i Distretti del cibo di cui all'articolo 43 della l.r. 1/2019 e tutti gli enti che si occupano di promozione enogastronomica nel rispetto della normativa vigente in materia.

4. La Bottega del vino regionale può in qualsiasi momento richiedere il riconoscimento della denominazione di Enoteca regionale secondo le disposizioni dell'articolo 7 della presente disciplina.

5. La struttura regionale competente definisce le modalità per il riconoscimento della denominazione di Bottega del vino regionale e di Cantina comunale.

6. La struttura regionale competente, valutata ammissibile la domanda di riconoscimento, entro novanta giorni concede il riconoscimento della denominazione di Bottega del vino regionale o di Cantina comunale.

7. La denominazione di Bottega del vino regionale o di Cantina comunale è in capo esclusivamente al richiedente.

8. Il riconoscimento della denominazione di Bottega del vino regionale o di Cantina comunale scade dopo tre anni e la struttura regionale competente definisce le modalità per il rinnovo.

9. Alle Cantine comunali si applicano le disposizioni del presente articolo eccetto il comma 4.

Art.15

(Revoca del riconoscimento della denominazione di Bottega del vino regionale e di Cantina comunale)

1. La denominazione di Bottega del vino regionale o di Cantina comunale è revocata qualora la stessa non rispetti i seguenti articoli della presente disciplina:
 - a) articolo 13 (Requisiti)
 - b) articolo 14 (Riconoscimento della denominazione di Bottega del vino regionale e di Cantina comunale)
2. Vi è revoca altresì qualora si accerti un uso improprio della denominazione di Bottega regionale o Cantina comunale che comporti un possibile danno all'immagine della Regione.
3. La struttura regionale competente entro sessanta giorni dispone la revoca del riconoscimento della denominazione di Bottega del vino regionale o di Cantina comunale.
4. La revoca del riconoscimento comporta l'inammissibilità ad accedere alle forme di promozione e sovvenzione di cui all'articolo 23 della presente disciplina.

Capo IV Le Strade del vino e del cibo del Piemonte

Art. 16.

(Definizione)

1. Ai sensi della legge 27 luglio 1999 n. 268 (Disciplina delle strade del vino), le Strade del vino sono percorsi segnalati e pubblicizzati con appositi cartelli, lungo i quali insistono valori naturali, culturali e ambientali, vigneti e cantine di aziende agricole singole o associate aperte al pubblico; esse costituiscono uno strumento attraverso il quale i territori vinicoli e le relative produzioni possono essere divulgati, commercializzati e fruiti in forma di offerta turistica.
2. Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000, n. 781500, le disposizioni di cui alla legge 27 luglio 1999 n. 268 (Disciplina delle strade del vino) sono applicabili anche alle strade finalizzate alla valorizzazione di altre produzioni agroalimentari, denominate Strade del cibo.
3. Ai sensi dei commi precedenti, il capo IV disciplina le *Le Strade del vino e del cibo del Piemonte*.

Art. 17

(Aderenti alla Strada del vino e del cibo del Piemonte)

1. Ai sensi del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000, n. 781500, ad ogni Strada del vino e del cibo del Piemonte possono aderire:
 - α) le aziende vitivinicole;
 - β) le aziende agroalimentari;
 - χ) le Enotecche regionali;
 - δ) le enoteche commerciali;
 - ε) le aziende agrituristiche ed esercizi autorizzati alla somministrazione dei pasti, alimenti e bevande;
 - φ) le imprese turistico-ricettive;
 - γ) i Musei del vino e della vite o etnografici enologici.
2. Possono, inoltre, aderire:
 - α) gli Enti Locali;
 - β) le residenze sabaude, castelli, palazzi nobiliari, abbazie, chiese storiche nonché i musei;
 - χ) gli Enti camerali, associazioni artigiane e di commercianti;
 - δ) i soggetti interessati alla valorizzazione delle produzioni agroalimentari piemontesi, del paesaggio rurale e delle sue eccellenze naturalistiche, artistiche, culturali e sportive.

Art. 18.
(Requisiti)

1. I requisiti minimi degli aderenti sono stabiliti dal decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali richiamato all'articolo 17 della presente disciplina.

2. La Regione individua, oltre ai requisiti di cui al comma 1, i seguenti requisiti minimi:

a) le Strade devono valorizzare prevalentemente le seguenti categorie di prodotti: i vini di qualità a Denominazione di Origine Protetta (DOP), Controllata (DOC), Controllata e Garantita (DOCG), i vini aromatizzati ad Indicazione Geografica (IG), le bevande spiritose ad Indicazione Geografica (IG), i vini biologici, i prodotti agroalimentari piemontesi di qualità a Denominazione di Origine Protetta (DOP) e a Indicazione geografica Protetta (IGP), i prodotti agroalimentari biologici, i prodotti agroalimentari tipici definiti Prodotti Agroalimentari Tradizionali (PAT) e la relativa gastronomia tradizionale;

b) a ciascuna Strada devono aderire almeno venti produttori viticoli o agroalimentari e almeno dieci soggetti appartenenti alle categorie di strutture ricettive, turistiche e esercizi autorizzati alla somministrazione di pasti o bevande, che utilizzano prevalentemente i prodotti di cui alla lettera a);

c) le Strade devono valorizzare produzioni vitivinicole e agroalimentari di rilievo per il territorio di riferimento sia in termini di numero di produttori che di valore economico;

d) le Strade devono coordinarsi con le Enotecche regionali, tenuto conto dei tavoli di ambito di cui all'articolo 5 della presente disciplina, al fine di programmare congiuntamente le attività promozionali da realizzare sul territorio di riferimento.

3. La Regione prevede, in conformità alla legge n. 268/1999 e ai sensi dell'articolo 42 comma 5 lettera b), i seguenti strumenti di gestione delle Strade del vino e del cibo del Piemonte:

a) un disciplinare, sottoscritto dai soggetti aderenti, contenente la tipologia dei prodotti oggetto di valorizzazione, la tipologia dei soggetti aderenti e gli orari di apertura al pubblico delle aziende aderenti;

b) un regolamento di funzionamento;

c) un comitato di gestione;

d) un logo identificativo unico;

e) l'esposizione presso ciascun aderente della mappa del territorio specifico della Strada che riporti almeno il percorso stradale e la localizzazione degli aderenti alla "Strada";

f) materiale promozionale, illustrativo e divulgativo della "Strada" nonché un sito web.

4. Al comitato di gestione spettano i compiti di cui all'articolo 3 del decreto del Ministro delle politiche agricole e forestali 12 luglio 2000, n. 781500.

Art. 19.

(Riconoscimento della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte)

1. Ai sensi della l.r. n. 37/1980 e della legge n. 268/1999, sono riconosciute con la denominazione di "Strada del vino e del cibo del Piemonte" le seguenti Strade:

-Strada del Vino e dei Sapori dei Colli Tortonesi, Terre Derthona;

-Strada del Barolo e Grandi Vini di Langa;

-Strada del Riso Vercellese di Qualità;

-Strada del Vino Astesana;

-Strada Reale dei Vini Torinesi.

2. Chi richiede il riconoscimento della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte ai sensi dell'articolo 42 comma 4 della l.r. n. 1/2019 deve possedere i requisiti stabiliti all'articolo 18 della presente disciplina e rispettare le seguenti disposizioni:

a) aggregarsi alle Strade del vino e del cibo del Piemonte di cui al comma 1, che sono già presenti nello stesso ambito territoriale e attuare congiuntamente le attività promozionali;

b) coordinarsi con le Enotecche regionali, le Botteghe del vino regionali e le Cantine comunali che sono presenti nello stesso ambito territoriale;

c) coinvolgere nella programmazione delle attività promozionali da realizzare sul territorio i Consorzi di tutela vitivinicoli, i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari, i consorzi di valorizzazione dei prodotti tipici, le associazioni di produttori nonché i Distretti del cibo di cui all'articolo 43 della l.r. 1/2019 e tutti gli enti che si occupano di promozione enogastronomica nel rispetto della normativa vigente in materia.

3. Il richiedente non può ottenere il riconoscimento se nello stesso ambito territoriale di riferimento esiste una Strada del vino e del cibo del Piemonte che valorizza le stesse produzioni viticole o agroalimentari per cui si richiede il riconoscimento.

4. La Struttura regionale competente definisce le modalità per il riconoscimento della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte.

5. La struttura regionale competente, valutata ammissibile la domanda di riconoscimento, entro novanta giorni concede il riconoscimento della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte.

6. La denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte è esclusivamente in capo al richiedente.

7. Il riconoscimento della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte scade dopo tre anni e la struttura regionale competente definisce le modalità per il rinnovo.

Art. 20.

(Revoca del riconoscimento della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte)

1. La denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte è revocata qualora la stessa non rispetti i seguenti articoli della presente disciplina:

a) articolo 18 (Requisiti);

b) articolo 19 (Riconoscimento della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte).

2. Vi è revoca altresì qualora si accerti un uso improprio della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte che comporti un possibile danno all'immagine della Regione.

3. La struttura regionale competente entro sessanta giorni dispone la revoca del riconoscimento della denominazione di Strada del vino e del cibo del Piemonte.

4. La revoca del riconoscimento comporta l'inammissibilità ad accedere alle forme di promozione e sovvenzione di cui all'articolo 23 della presente disciplina.

Art. 21.

(Comunicazione elenco delle Strade del vino e del cibo del Piemonte)

1. La struttura regionale competente, ai sensi dell'articolo 12 del decreto del Ministro delle Politiche agricole del 12 luglio 2000, n. 781500 (Fissazione degli standard minimi di qualità per i percorsi individuati Strade del vino) entro il 31 dicembre di ogni anno comunica al Ministero delle Politiche agricole ed alimentari l'elenco delle Strade del vino e del cibo del Piemonte la cui denominazione è stata riconosciuta nell'anno precedente.

Art. 22.

(Coordinamento delle Strade del vino e cibo del Piemonte)

1. Tutte le Strade del vino e del cibo del Piemonte, ai sensi dell'articolo 42 comma 5 lettera b), si aggregano per il perseguimento delle seguenti finalità:

a) coordinare ed uniformare l'attività delle Strade del vino e del cibo del Piemonte e realizzare progetti comuni di promozione;

b) garantire il coordinamento con tutte le Enotecche regionali, le Botteghe del vino regionali, le Cantine comunali, i Consorzi di tutela vitivinicoli, i Consorzi di tutela dei prodotti agroalimentari, i Consorzi di

valorizzazione dei prodotti tipici, le associazioni di produttori nonché i Distretti del cibo di cui all'articolo 43 della l.r. 1/2019 e e tutti gli enti che si occupano di promozione enogastronomica nel rispetto della normativa vigente in materia.

2. Tale aggregazione può aderire al coordinamento delle Enotecche regionali di cui all'articolo 8 della presente disciplina.

Capo V Sovvenzioni

Art. 23

(Forme di sovvenzione)

1. La Regione, ai sensi dell'articolo 42 comma 5 lettera b), può promuovere e concedere sovvenzioni alle Enotecche regionali, Botteghe del vino regionali, Cantine comunali e Strade del vino e del cibo del Piemonte attraverso specifici Interventi nell'ambito del Programma regionale degli Interventi di cui all'articolo 6 della l.r. n.1/2019, oppure attraverso fondi comunitari o nazionali.

2. Gli Interventi saranno strutturati per obiettivi e saranno attuati tramite bandi che potranno riguardare l'intero territorio regionale o i singoli ambiti territoriali oppure categoria di beneficiari.